

Bruxelles, 11 dicembre 2019  
(OR. en)

14549/19

---

**Fascicoli interistituzionali:**  
**2019/0181(NLE)**  
**2019/0185(NLE)**

---

**MIGR 199**  
**COEST 266**

#### **NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Decisione del Consiglio sulla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare - Adozione Progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare - Richiesta di approvazione del Parlamento europeo

---

1. Il 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione ad avviare negoziati per accordi tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativi alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (6623/1/11 REV 1 EU RESTREINT). La decisione autorizzava la Commissione a negoziare a nome dell'Unione e le impartiva le necessarie direttive di negoziato a tal fine.
2. I negoziati sono stati formalmente avviati il 30 gennaio 2014 e il primo ciclo di negoziati formali, tenutosi a Minsk il 13 giugno 2014, è stato seguito da tre cicli di negoziati tenutisi dapprima a Bruxelles il 25 novembre 2014 e successivamente a Minsk l'11 marzo 2015 e il 20 giugno 2017. I capi negoziatori hanno siglato il testo dell'accordo il 17 giugno 2019 mediante uno scambio di messaggi di posta elettronica.

3. Il 30 agosto 2019 la Commissione ha presentato al Consiglio:
  - una proposta di decisione del Consiglio sulla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (11846/19);
  - una proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (11848/19+ADD1).
4. Le proposte di decisioni del Consiglio sulla firma e sulla conclusione del suddetto accordo sono state esaminate e approvate dal Gruppo "Integrazione, migrazione e espulsione" nella riunione del 23 settembre 2019.
5. Conformemente alle disposizioni del trattato, è necessaria l'approvazione del Parlamento europeo prima che il Consiglio adotti le decisioni sulla conclusione dell'accordo di riammissione.
6. Alla luce di quanto precede, e fatta salva la conferma da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti, si invita il Consiglio a:
  - adottare la decisione del Consiglio sulla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare, il cui testo - messo a punto dai giuristi-linguisti - figura nel documento 12144/1/19 REV 1, concernente il suddetto accordo (il cui testo - messo a punto dai giuristi-linguisti - figura nel documento 12160/19);
  - prendere atto del fatto che il Parlamento europeo sarà informato a norma dell'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE e che la decisione del Consiglio sulla firma sarà trasmessa al Parlamento europeo;

- decidere di pubblicare il testo della decisione in oggetto nella Gazzetta ufficiale, serie "L", conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento interno del Consiglio;
  - decidere di trasmettere per approvazione al Parlamento europeo il progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare, che figura nel documento 12158/1/19 REV 1, nonché il testo dell'accordo di riammissione, riportato nel documento 12160/19 (entrambi i testi sono stati messi a punto dai giuristi-linguisti).
-